

DELIBERA N. 99 /16/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ SUPER TV S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE SUPER TV) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 37, COMMA 1 DEL D.LGS. 177/05 E 3
COMMI 1, 2 E 4 DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE N. 5 ANNO 2016 N° PROC. 5/2016 DEL COMITATO REGIONALE
PER LE COMUNICAZIONI LOMBARDIA)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 maggio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”* e, in particolare, l’art. 11;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la legge della regione Lombardia n. 20 del 28 ottobre 2003, recante *“Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni”*;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Lombardia sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l’attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al predetto Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante *“Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni”* e, in particolare, l’allegato A concernente *“Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro”*;

VISTO l’atto di contestazione - cont. 5 ANNO 2016 N° PROC. 5/2016 – datato 8 marzo 2016 e notificato in pari data alla società Super Tv S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Super TV;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia è stata contestata - cont. 5 ANNO 2016 N° PROC. 5/2016 - alla società Super TV S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Super TV la violazione della disposizione contenuta negli artt. 37, comma 1 del d.lgs. 177/05 e 3 commi 1, 2 e 4 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dei giorni 24, 25 e 26 agosto 2015. In particolare, nel corso della trasmissione, dalle ore 10.15.00 circa alle ore 12.00.00 circa del programma televisivo *“La mattina con Caterina”* e dalle ore 12.15.00 circa alle ore 13.55.00 circa, del programma televisivo *“Baci e abbracci”*, *“senza alcun cambio di contesto scenico, accorgimento visivo o sonoro”*, il conduttore ha invitato *“gli spettatori a contattare i recapiti in sovrimpressione: 030-9971321 e 030-9971381 per acquistare diversi prodotti commerciali dallo sgrassatore spray al set di padelle fino a prodotti di natura erboristica, invitando il pubblico ad effettuare ordini per aderire a promozioni e offerte speciali”*.

2. Deduzioni della società

La predetta società, nel presentare scritti difensivi in data 12 aprile 2016 al Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia, ha eccepito *“l’assenza di una colpevole condotta a noi imputabile per le trasmissioni contestate con Vostra 5/2016”*, in quanto, sebbene il predetto Comitato regionale per le comunicazioni avesse, già, contestato - cont. n. 7/2015 – *“violazioni del tutto identiche a quelle contestate con Vostra 5/2016”* e la società in esame si fosse impegnata *“a mantenere ogni più utile condotta diretta, comunque, ad evitare il verificarsi di eventi quali quello da Voi contestato”*, tuttavia *“la contestazione n° 5/2016 qui in esame riguarda asserite violazioni intervenute prima della Vostra contestazione n° 7/2015 e cioè anteriore al 26 agosto 2015”*. In conclusione, la società Super TV S.r.l. ha chiesto l’annullamento dell’atto di contestazione ovvero l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia, con atto del 21 aprile 2016, ha approvato la relazione istruttoria circa la prosecuzione del procedimento sanzionatorio in esame.

La proposta del predetto Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia risulta meritevole di accoglimento.

Riguardo all'eccezione sollevata dalla parte, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla programmazione televisiva contestata. La violazione delle disposizioni normative sopra citate, tra l'altro, non contraddetta da dimostrazioni contrarie dalla parte, non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società stessa, in quanto sul servizio di media audiovisivo grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi televisivi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente.

Ad esito dell'istruttoria svolta, quindi, risulta che la società Super TV S.r.l. sia incorsa nella violazione degli artt. 37, comma 1 del d.lgs. 177/05 e 3 commi 1, 2 e 4 della delibera n. 538/01/CSP, in quanto:

a) ha trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive non chiaramente riconoscibili come tali, senza distinguerle nettamente dal resto della programmazione mediante l'uso di mezzi di evidente percezione ottica, ossia senza inserire sullo schermo televisivo, in modo chiaramente leggibile, le dovute scritte;

b) le comunicazioni commerciali audiovisive sono state presentate dal conduttore del programma televisivo in corso nel contesto dello stesso; in particolare, non si è riscontrato il c.d. cambio di contesto scenico, al fine di rendere riconoscibile e distinguibile il contenuto commerciale della comunicazione dal contenuto editoriale dei programmi televisivi *"La mattina con Caterina"* e *"Baci e abbracci"*.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del d.lgs. 177/05, le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 della delibera n. 538/01/CSP, le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottici (comma 1), che i servizi di media audiovisivi sono tenuti a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la dovuta scritta nel corso della trasmissione della comunicazione commerciale audiovisiva stessa (comma 2) e che le comunicazioni commerciali audiovisive non possono essere presentate dal conduttore del programma televisivo in corso nel contesto dello stesso (comma 4);

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra

specificate, tali da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori, della circoscritta diffusione in ambito locale e non nazionale della programmazione televisiva contestata con riferimento al numero dei destinatari interessati e della limitata durata della stessa violazione.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La predetta società si è limitata a dichiarare di aver eliminato le conseguenze dell'infrazione in esame.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente. Inoltre, la predetta società è stata già sanzionata per le medesime violazioni (*cifr. delibera n. 2/16 del 14 gennaio 2016*).

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società Super Tv S.r.l. che presenta condizioni economiche positive con un bilancio al 31/12/2014 in utile, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate nella misura di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00) corrispondente al doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione pari a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) moltiplicata per n. tre giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Super TV S.r.l. con sede legale in Corzano (BS) alla via Dante Alighieri n. 6, codice fiscale 02070100983, fornitore del servizio di media audiovisivo operante in ambito locale Super Tv di pagare la sanzione amministrativa pari a euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta negli artt. 37, comma 1 del d.lgs. 177/05 e 3 commi 1, 2 e 4 della delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 99/16/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 99/16/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 31 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi